



Honos alit artes

Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri

IL CAMMINO DELLE IDEE
DAL MEDIOEVO ALL'ANTICO REGIME
Diritto e cultura nell'esperienza europea

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



Reti Medievali E-Book

19/III

Honos alit artes

**Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri**

**IL CAMMINO DELLE IDEE
DAL MEDIOEVO ALL'ANTICO REGIME**

Diritto e cultura nell'esperienza europea

**a cura di
Paola Maffei e Gian Maria Varanini**

**Firenze University Press
2014**

Rilettura di Pietro Vaccari

di Giancarlo Vallone

1. Un'opera di Pietro Vaccari tra Otto Brunner e Francesco Calasso

Premetto subito che la rilettura di Pietro Vaccari (1880-1976) è limitata a un solo libro, *La territorialità come base dell'ordinamento giuridico del contado nell'Italia medievale*, nel suo insieme edito una prima volta nel 1921¹, e destinato, a me pare, a restare il libro forse più importante dell'illustre storico lombardo del diritto, e certamente un libro pionieristico nella storiografia italiana, per le ragioni che poi verrò esponendo; ma una riflessione più larga e complessiva sulla vasta opera di Vaccari, non escludendo le opere sintetiche o gli stessi corsi di lezioni², potrebbe forse mostrare non solo la sua frequentemente felice scelta di temi, ma anche le molte intuizioni profonde che ricorrono all'interno di scritti ambientati in alvei consolidati di ricerca³. Naturalmente il Vaccari storico, e in particolare questa sua opera, sono stati oggetto di molte riflessioni, anche critiche, e intervenute nel lungo periodo, perché l'importanza dell'uno e dell'altra non è certamente passata inosservata. E tuttavia quel che a me sembra ora necessario mettere a fuoco, è la consapevolezza, in Vaccari, d'un tratto indubbiamente di centralissima importanza nella storia medievale, e cioè che l'intimo nesso del potere (cioè delle giurisdizioni che sono "potere politico") con la terra, caratterizza quell'età al massimo punto, per poi declinare man mano che principia, e ci si inoltra, nella modernità politica, quando matura l'astrazione del potere da quel nesso perché proprio quest'astrazione esprime un altro modo di volere il potere, e lo sottrae, per dire in breve, alla sua vocazione dominicale, esclusiva o meno che sia stata.

Non che Vaccari sia, in questa direzione, un iniziatore: la storiografia tedesca, ch'è quella per lui di riferimento, era da tempo attenta al problema, e non senza divergenze concettualmente profonde (basterebbe rammentare l'impor-

¹ Qui è in uso la seconda edizione «riveduta ed accresciuta di due saggi complementari» (uno del 1914 e l'altro del 1923-1924): P. Vaccari, *La territorialità come base dell'ordinamento giuridico del contado nell'Italia medievale* (1921), Milano 1963². Si legga ora la voce P.V. di E. Dezza nel *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, Bologna 2013, II, pp. 2005-2006.

² Tra questi indicherei il frutto d'un decennio d'insegnamento pavese, *Dall'unità romana al particolarismo giuridico del Medio Evo*, Pavia 1935, pp. 151.

³ Così nella *Introduzione storica al vigente diritto privato italiano*, Milano 1949, pp.151, dove si trac-

tante figura di George von Below); e del resto, anche in Italia la questione era stata posta, e uno storico come Gioacchino Volpe, da Vaccari spesso citato, aveva avanzato più che semplici intuizioni. È Vaccari tuttavia ad aver proposto frontalmente il nesso tra terra e potere come cardine dell'ordine politico almeno alto-medievale; ed è preferibile, allora, più che ricercare precedenti e influenze, pensare a un confronto concettuale dello scritto di Vaccari con l'opera successiva e celebre di Otto Brunner, del 1939⁴. E certamente, per un profilo, le due opere si toccano; esattamente in quel profilo centrale del nesso tra terra e potere, che in Vaccari giunge alla consapevolezza dell'importanza disvelante, ripresa anche in scritti successivi, del tema della *cohaerentia territorii iurisdictionis*; un tema non avvalorato da Brunner, che non inclina, differentemente dal Vaccari, all'uso degli scritti dei giuristi e dei feudisti medievali dove esso maggiormente risalta. Eppure, nonostante questo, Vaccari non si spinge a contrapporre questa sua costruzione alla modernità politica, perché non riesce a vedere, o più esattamente a dire, la differenza. L'individuazione ferma e netta del nesso tra terra e potere, e l'intuizione (non del tutto definita) d'un tal potere come non derivato da altri poteri sovraordinati, non sono affatto complicate dalla domanda su come sia possibile una unità politica di queste diversità, né dal rifiuto, che sarebbe conseguente, dell'idea comune di sovranità come potere politico unico dal quale ogni altro deriva, e cioè dal rifiuto «del potere autoritario unitario come potere statale moderno»⁵. La conquista di questo punto di osservazione riesce invece a Brunner già nella stessa pratica storiografica, con la dimostrazione che il potere di faida, come specie di diritto proprio al potere e come, perciò, forza originaria legittima, sarà lentamente soppiantato solo con la graduale conquista di un monopolio della forza⁶. Perciò la realtà della faida (o di altri diritti propri al potere) «presuppone l'esistenza di una costituzione del tutto diversa da quella dello Stato dell'età moderna»⁷.

Ecco qui il punto fondamentale; la differenza del mondo medievale dalla modernità politica risalta solo sul fondamento efficiente e mutante della costituzione: il modo d'interconnessione dei poteri come guida e ordine della società, deve essere il parametro di valutazione di come un potere (politicamente rilevante) si disponga nella relazione con altri poteri. Vaccari certamente avverte la "politicità", per così dire, del potere territoriale, e l'opportunità di legarlo ad altri poteri, e per renderne l'idea, o per tentarlo, opta per un'adozione – precoce nella storiografia giuridica – del concetto di "ordinamento giuridico" proposto in Italia pochi anni prima, per teoria generale del diritto, da Santi Romano.

cia per sintomi un "diritto comune italiano" di abbastanza inconsueta ispirazione.

⁴ O. Brunner, *Terra e potere* (1939), 1973⁶, cur. P. Schiera, Milano 1983.

⁵ O. Brunner, *Il concetto moderno di costituzione e la storia costituzionale del Medioevo* (1938) in Brunner *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, a cura di P. Schiera, Milano 1970, pp. 1-20, a pp. 12, 16-17.

⁶ Brunner, *Terra e potere* cit., pp. 59 sgg., 67, 147, 170-171, 150 sgg., 511, 629, e in altri luoghi. Cfr. G. Vallone, *La costituzione medievale tra Schmitt e Brunner*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 39 (2010), pp. 387-403, a pp. 395-396.

⁷ Brunner, *Terra e potere* cit., p. 171; Brunner *Il concetto moderno di costituzione* cit., p. 19.

Tuttavia, nonostante questa adozione, Vaccari non ne spinge a fondo l'utilizzo, e si recinge, tutto sommato, nello studio della dissoluzione degli antichi distretti comitali, come fibra di nuovi organismi di potere.

Viene intanto istintivo misurare gli accenni di Vaccari alla teoria ordinamentale, con l'elaborazione complessa e articolata, e di qualche lustro successiva, proposta da Francesco Calasso, dove quella teoria è pensata, a quanto pare, anche come una teoria della costituzione. Senonché il concetto di "ordinamento giuridico" non ha lo spessore di campo del concetto di costituzione: così Calasso pur affermando l'insufficienza a intendere il concetto di "ordinamento giuridico" della sua sola concezione normativa, e proponendo, in coerenza con l'idea romaniana, di unirvi anche il profilo istituzionale⁸, non si cura di spiegare in questa tensione tra norme e istituzioni perché, ad esempio, alcune istituzioni sono, come egli dice, "pubbliche"; queste dunque, lo sono per caratteri esterni e preesistenti alla costruzione dell'«ordinamento giuridico e politico», che non è in grado di esprimere, forse più del non essere interessata a farlo, le condizioni differenziate di esistenza in unità delle istituzioni e dei poteri (che in Calasso tendono a coincidere) come in un interno. In altra opera di Calasso c'è, in verità, una impostazione più produttiva, perché avanzata in termini di "potere", e che lo porta a un'importante intuizione: l'aver notato il superamento della teoria dominicale e feudale del potere (centrata sulla titolarità plurale e distinta di esso), a opera del concetto, legato alla rinascita bolognese del diritto romano, di *iurisdictio*⁹, come potere politico coercitivo, e indirizzato a un pubblico, tendenzialmente indistinto, di sottoposti. Però Calasso, sulla base d'un molto sintetico principio d'unità del sapere giuridico e delle istituzioni¹⁰, tende ad attribuire a questa teoria la capacità di «ritrarre con freschezza la realtà della vita»¹¹: un impianto che tenta tale realtà solo per rispecchiamento. Così la *superioritas*, sarebbe delimitata al solo contesto feudale, e negata come "cosa" dell'unità politica medievale (e postmedievale), perché sostituita da una "sovranità" piena e da intendere, a quanto pare, come potere politico unico¹². Con questa sovranità, presentata come «nuovo principio pubblicistico» e,

⁸ F. Calasso, *Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale* (1949), Milano 1963², pp. 23-24, 209-211 ecc. Noto tuttavia che, quasi istintivamente, non mancano nell'opera espressioni quali «ossatura costituzionale» (p. 160) e simili.

⁹ F. Calasso, *I glossatori e la teoria della sovranità. Studio di diritto comune pubblico*, Milano 1957³, pp. 121-123, 135, 166-167. Richiama la questione V. Crescenzi, *Il problema del potere pubblico e dei suoi limiti nell'insegnamento dei Commentatori*, in *Science politique et droit public dans les facultés de droit européenne (XIII-XVIII siècle)*, sous la direction de J. Krynen, M. Stolleis, Frankfurt am Main 2008, pp. 57-89, a p. 59.

¹⁰ Il principio è solo sommarariamente riconducibile a una adesione neoidealistica e a una sia pur soltanto pratica applicazione della "logica dei distinti"; e tuttavia Calasso lo oppone spesso, ad esempio al Mochi Onory e ad altri illustri suoi avversari. Resta importante e vitale, a mio parere, la insistenza di Calasso sulla necessità di una «valutazione giuridica delle istituzioni» in forza (anche) di uno studio del «pensiero giuridico coevo»: Calasso, *Gli ordinamenti cit.*, pp. 209-211.

¹¹ Calasso, *I glossatori e la teoria cit.*, pp. 5, 135.

¹² *Ibidem*, pp. 100, 121, 135, 167; e in modo ancor più perentorio nella prima redazione (1930) del saggio, che si può leggere negli *Scritti* del Calasso editi negli «Annali di storia del diritto», 9 (1965), pp.111-154, a p. 136.

senz'altro, come «diritto pubblico», tramonterebbe la costruzione feudale del potere di «base privatistica» e il profilo degli «ordinamenti particolari» (*i Regna*) già «concepiti *loco privatorum*»¹³.

Qui, non si elude la domanda su quel che è “pubblico” e quel che non lo è del potere, ma la risposta mostra la vocazione unidimensionale della teoria dell’“ordinamento giuridico” nella quale è declinata, e riconduce senz'altro il potere al diritto: intendo dire che il concetto del “pubblico” del potere è subito indicato come “diritto pubblico”, senza nemmeno chiedersi se il potere si mostri almeno nei suoi tratti costitutivi, e anzitutto nel suo titolo d’acquisto, in un regime giuridico “apposito”¹⁴, e perciò riservato alla parte regia della costituzione (il *publicum*), o resti invece – o anche – disciplinato, almeno in quei tratti, da un diritto indistinto o “comune” (nel senso lato della parola) che non esprime tale riserva, e che pure indica come questo potere, se politicamente rilevante, può non essere del *publicum*, pur restando, se si vuole, “per il pubblico”. L’equazione tra potere politico e diritto pubblico va verificata storicamente. Così il potere feudale, per restare a quest’esempio, ha, e conserva fino alla sua abolizione storica, un diritto proprio al potere (acquisito, perciò, a titolo da intendersi originario), che intanto si mostra da una disciplina “comune”, ma, proprio perché “potere”, e potere politicamente rilevante, pretende di essere definito anche a un livello diverso da quello giuridico, e cioè al livello capace di esprimere propriamente il suo essere – se lo è – “pubblico” (o se si vuole, “per il pubblico”).

In verità nulla vieta, ed è stato pensato, ancora in un tornante moderno del pensiero giuridico per la politica¹⁵, da Bodin a Loyseau a Montesquieu, che possa esserci un titolo dominicale (del re e/o del feudale) sulla stessa *iurisdictio* come potere; perciò bisogna distinguere due profili intimamente connessi: la questione (teorica e pratica) del regime giuridico (se “apposito” o “comune”) che disciplina il potere e segna, effettivamente, il suo profilo giuridico in direzione della costituzione¹⁶, e la questione del diritto o dei diritti propri al potere che sono, in un determinato tempo storico, e nel complesso di tutti i poteri, la costituzione¹⁷, almeno nel senso di configurare, se possibile, il “politico” dell’unità, secondo la terminologia di Schmitt. E certo anche di fronte a un sistema di diritti propri al

¹³ Calasso, *I glossatori e la teoria* cit., pp. 121, 147, 164, 168. In fondo questa impostazione s’inserisce in un alveo dottrinale consolidato (non vi aderisce Vaccari), nel quale si pone, tra le fonti in uso dal Calasso, ad esempio E. Besta, *Il diritto pubblico italiano dagli inizi del secolo decimoprimo alla seconda metà del secolo decimoquinto*, Padova 1929, p. 50: la *iurisdictio* darebbe «alle costruzioni di diritto pubblico una base non privatistica»; ma il brano fa variamente pensare.

¹⁴ Traggo l’espressione da E. Cannada Bartoli, Vanum disputare de potestate: *riflessioni sul diritto amministrativo*, in *Scritti in onore di M.S. Giannini*, Milano 1988, pp. 187-231, a p. 216 (e 190 ecc.).

¹⁵ Quasi «una interpretazione giuridica dei problemi politici» come dice, per altre epoche, proprio Calasso, *Gli ordinamenti* cit., p. 207, e *I glossatori e la teoria* cit., p. 165.

¹⁶ Disvelando, attraverso il regime giuridico, la natura derivata (*officium*) od originaria (*in proprium*) dei poteri.

¹⁷ Affronterò questi problemi in un saggio dedicato a Charles Loyseau e a Orazio Montano. Aggiungo, però, che la definizione di Calasso, *I glossatori e la teoria* cit., pp. 166-167, della «sovranità medievale non comprensibile se non entro l’orbita della legalità (...) e (del)la supremazia del diritto», vale a fissare le ragioni per le quali il medioevo non può pensare questa sua “sovranità” come la propone Calasso (cioè come superamento della *superioritas*).

potere, s'erge sempre, perché il potere è per loro, quel curioso “pubblico” fatto di “privati”: parola anche questa antica, della quale può sempre indubbiamente dirsi che costituisce «per lo più soltanto una negazione»¹⁸. Più in generale risalta allora che solo sul presupposto della necessaria unità politica, e della vitale esistenza della società, si può comprendere come la differenza tra “pubblico” e “privato” indichi una posizione costituzionale, e non necessariamente una differenza tra “diritto pubblico” e “diritto privato”, se per diritto vogliamo intendere, come ho detto, una autonoma e differenziata capacità disciplinante dell'uno e dell'altro; un differente regime giuridico. Brunner ha, in questa direzione, un'intuizione graffiante, che va però profondamente pensata: «l'ampiezza della sfera del “pubblico” può essere determinata solo in base alla costituzione»¹⁹.

Questa lunga riflessione era necessaria per tornare all'opera di Vaccari, che è priva della ricchezza argomentativa del Calasso, ma si provvede di criteri ermeneutici adatti al percorso intrapreso, come la valenza, per il regime del potere, del “titolo giuridico” o il concetto di “diritto proprio al potere”²⁰, ch'è, in verità, carico di prospettive anche in direzione d'una analisi della costituzione, e del nesso tra poteri in cui il potere territoriale s'inserisce. Non che questa giusta misura della prospettiva costituzionale sia priva d'inconvenienti proprio in direzione d'una possibile costituzione, perché nell'idea tipicamente medievale i poteri sono anzitutto diritti²¹, e per meglio dire, diritti propri, o *in proprium*, al potere, e questo, se esalta la pluralità di titolari del potere politico, com'è necessario, offusca però quei profili di dovere, o d'onere, che ne fanno “funzione”, se per funzione dobbiamo intendere un'azione costante svolta «per soddisfare a un interesse distinto dal proprio»²², e, nel nostro caso, di distinzione radicale, perché indirizzata alla platea dei sottoposti, al “pubblico” della costituzione, e dunque dotata di ragione unificante, nel che è, propriamente la valenza funzionale del potere²³. Ora l'opera di Vaccari comprende con nettezza, e con concetti appositi, la territorialità del potere, e, soprattutto, il titolo dominicale su di esso (ed è intuizione notevolissima, perché non disturbata da categorie astoriche di giudizio), e mette poi a fuoco con maestria i nuclei elementari d'un simile potere, la *curtis* e il *castrum*, visti in transizione nell'interno del distretto comitale; ma il distretto comitale resta in assoluto il quadro di riferimento. Questo importante scritto

¹⁸ Brunner, *Terra e potere* cit., pp. 173-174.

¹⁹ Brunner, *Il concetto moderno* cit., p. 13; Brunner, *Terra e potere* cit., p. 174.

²⁰ Vaccari, *La territorialità* cit., pp. 6, 10, 24, 127, 136 (saggio più antico) e in altri luoghi. Il concetto di “diritto proprio” al potere è anche nelle fonti in uso di Calasso, *Gli ordinamenti* cit., p. 238, ma senza particolare rilievo.

²¹ M. Foucault, *Microfisica del potere* (1971), Torino 1982⁴, p. 173.

²² L. Mannori, *Per una 'preistoria' della funzione amministrativa. Cultura giuridica ed attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 19 (1990), pp. 323- 504: 324.

²³ Il diritto dominicale (anche feudale) al potere, come “asse” della costituzione e funzione di essa, è antica convinzione: H. Mitteis, *Lehnrecht und Staatsgewalt. Untersuchungen zur mittelalterlichen Verfassungsgeschichte* (1933), Darmstadt 1974, pp. 8, 10, dove, nonostante il filtro opposto, anche qui, dal *medium* giuridico, e dalla rigidità delle categorie del diritto pubblico e del privato, si dice che «il diritto feudale è al massimo grado funzione del diritto pubblico».

vede il potere nella sua natura ma non nella sua connessione: dall'interno del ristretto campo di studio prescelto, Vaccari relega l'adozione della teoria ordinamentale a puro strumento terminologico, perché preferisce avvalersi, nella prassi di ricerca, di concetti (come appunto quello di "diritto proprio al potere") più idonei a esprimere la "cosa" studiata, e cioè il potere territoriale, e giunge forse a intravedere, attraverso di essi, la "costituzione", ma si arresta poi di fronte ad essa: si accontenta di proporre nel giusto modo uno solo tra i poteri della costituzione. Perciò la unidimensionalità della ricerca di Vaccari non consiste nel riportare il potere territoriale a una posizione di "diritto privato", o magari ad altra posizione, e a farlo sulla base di una storica distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, delineata da un ordinamento giuridico pensato come costituzione. Potrei notare, a riprova, che in Vaccari il concetto di "pubblico" tende a coincidere con quello di *publicum*. La unidimensionalità dell'opera di Vaccari consiste piuttosto nel mancato innalzamento dello studio del potere territoriale a un concetto del suo possibile essere potere (per il "pubblico" e, prima ancora, nel difetto dell'esame approfondito della sua relazione con gli altri poteri. Manca, in Vaccari, non l'adatto materiale costruttivo d'una possibile costituzione, ma lo spessore di campo prodotto da un concetto efficiente e meditato di "costituzione" medievale; un difetto conforme a quanto era, ed è, in uso nella medievistica italiana²⁴.

2. *Le sue nervature interne*

Il territorio medievale non è pensabile, e non è pensato, senza un potere (la giurisdizione) su di esso, ed è questa la radice profonda del concetto di territorialità in quell'epoca e in quel mondo. In questo senso bisogna rimeditare l'accusa rivolta, da più parti, al libro celebre di Vaccari, di aver sostenuto che «il signore...è investito di diritti regalistici sul territorio in quanto ne è proprietario o possessore»²⁵. Si tratta di un'accusa da meditare con attenzione perché è profondamente legata alla questione della storia reale della costituzione. Vaccari, per "diritti regalistici" intende «particolarmente la (semplice) giurisdizione», ed è intenzionato, cosa notevole, a distinguerla dalla "alta giurisdizione"²⁶, e dunque non evade dal tipo di potere (la "semplice giurisdizione") naturalmente legato alla terra; poi, relativamente al titolo su questa terra e sul potere, afferma in effetti che «i diritti regalistici sono connessi alla circoscrizione territoriale – e talora ai fondi stessi – sono una pertinenza e si trasmettono col territorio»²⁷; questa distinzione, carica di sviluppi, tra circoscrizione territoriale e singoli fondi, poggia indubbiamente sul

²⁴ Non ritengo perciò casuale l'esortazione all'uso storiografico del concetto di una "autentica costituzione", quale quello pensato da Schmitt e Brunner, che si legge in P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale* (1995), Bari 2001⁸, p. 35 e nota 20.

²⁵ La critica è di G. Bognetti, *Studi sulle origini del comune rurale* (1926-1927), a cura di F. Sinatti d'Amico, C. Violante, Milano 1978², pp. 181- 211 (in tema di *dominatus loci*), a pp. 184, 187.

²⁶ Vaccari, *La territorialità* cit., pp. 6, 22, 72, 111 etc.

²⁷ *Ibidem*, pp. 6, 10.

riconoscimento, a volte non chiaramente espresso, che il titolo del *dominus* sulla sua circoscrizione, è, appunto, dominicale, e irradia conseguentemente un complesso di situazioni incompatibili con la pretesa di altri studiosi che il *dominatus loci* esprima un titolo sul distretto *in dominio* proveniente dal *publicum* (ch'è, torno a dirlo, la parte regia della costituzione) e che, soprattutto, tale titolo si mantenga a tale derivazione senza mai acquisire – anche al succedersi di generazioni – natura proprietaria o dominicale.

Quest'è un convincimento frutto di varie suggestioni: il titolare distrettuale, secondo gli avversari di Vaccari, sarebbe «*dominus* di terre delle quali non riceve la proprietà»; è un'affermazione che si articola in modo anche più complesso quando si sostiene che «il *dominatus loci* abbraccia anche terre sulle quali il *dominus* non vanta alcun diritto patrimoniale, e (...) gli sono soggetti i piccoli proprietari»²⁸, ovvero che «il signore territoriale aveva diritti regalistici sull'intero territorio anche quando» non fosse proprietario di «tutte le terre ivi comprese»²⁹. Si tratta, dunque, di una concezione in sostanza opposta a quella di Vaccari e orientata, già dai brani riportati, su due profili strettamente connessi, ma diversi: anzitutto il fatto che la signoria territoriale, o *dominatus loci* ha nel suo interno terre che sono in proprietà di altri dal *dominus loci*; quindi il fatto che costui esercita un potere su queste terre d'aliena proprietà.

Noterò subito che entrambi i profili vengono immediatamente svolti indirizzando il pensiero non a un altro modo (da quello utile) di essere *domini*, ma ad un regime giuridico del potere diverso da quello dominicale, e cioè, implicitamente o esplicitamente, “pubblico” o “pubblicistico”. Quanto al primo profilo, si deve notare che la sussistenza nel distretto di terre in proprietà di altri dal *dominus* non significa affatto, come si sottintende, che il titolo di costui sul distretto sia, di conseguenza, non-dominicale o (come si diceva un tempo, e come ho appena ricordato) “pubblicistico”, nel senso istintivo di rispondere a una disciplina di diritto pubblico e di configurare l'ordine politico medievale su modelli storici successivi. Nelle pagine di Vaccari, che sono meditate e pionieristiche (perché non ispirate, come a me sembra, da idee preconcepite), c'è forse quanto basta per convincersene. Connessa, in effetti, a inizio delle riflessioni, la dissoluzione delle unità comitali d'ufficio (forse pensate come espressione, in origine, d'un più o meno mitico potere unico del re) con «la feudalizzazione dell'ufficio di

²⁸ Bognetti, *Studi sulle origini del comune rurale* cit., pp.184, 185.

²⁹ Così C. Violante, *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII*, in *Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII*, a cura di G. Dilcher, C. Violante, Bologna 1996, pp. 7-56, a pp. 47-48, il quale, affermando che Vaccari coglie i diritti regalistici o i poteri solo quando il signore territoriale è proprietario di tutte le terre del suo distretto, l'accusa, se ben capisco, di non cogliere la «realità concettualmente diversa» che sarebbe disvelata da un signore territoriale esercente quei poteri su terre del suo distretto non in sua proprietà. Una diversità che, a quanto pare, mostrerebbe quei poteri al di fuori del regime proprietario (e quindi nel regime “pubblico”? sarebbe la stessa critica di Bognetti). Come se la dottrina del dominio diviso, per fare un esempio di indubbia radice pratica, non fosse stata per secoli, dal Caramanico a Loyseau, strumento di costruzione del sistema dei poteri. Si leggano le più circospette parole ancora di C. Violante, *Problemi aperti e spunti di riflessione sulla signoria rurale nell'Italia medievale*, in *La signoria rurale nel Medioevo italiano*, a cura di A. Spicciari, C. Violante, I, Pisa 1997, pp. 1-9, a pp. 3-4, 9.

Conte (e... con la) ereditarietà dei feudi»³⁰, segue una larga inchiesta sulla sopravvivenza del *publicum* e in particolare sui modi giuridici di tale sopravvivenza. Per “circoscrizione territoriale” egli intende indubbiamente o le nuove circoscrizioni territoriali che, comunque venute a esistenza, si sono infine sottratte agli antichi comitati³¹ e sono dotate di alta giurisdizione³², oppure intende proprio «l’antico Comitato» o quel che sopravvive di esso, in concreto fino alla fine del dodicesimo secolo o ai primi decenni del secolo seguente. Ora quel che Vaccari è disposto a riconoscere che sopravviva, in tali condizioni, dei poteri comitali (è questo l’esempio estremo e più significativa), e in particolare dell’«alta giurisdizione» (benché, nell’epoca staufica, e cioè con l’avvento saldo del comune, in modo assai ridotto)³³, è un potere proveniente ormai remotamente (perché già oggetto di alienazioni o successioni) dal *publicum*, e al quale, Vaccari lo nota bene, sono evidentemente subordinati alcuni, o diversi, proprietari nella circoscrizione e i loro territori (dei quali dunque egli, *comes*, non può in senso proprio e utile definirsi “proprietario”): ed è esattamente questa sopravvivenza del potere che Vaccari considera «pertinenza e proprietà» delle terre originariamente in officio.

È vero, dunque: Vaccari non si sente di definire questa sopravvivenza in termini d’ufficio, o di *publicum* in forma specifica, cioè con un regime apposito; egli constata anzitutto l’ereditarietà del potere sulla terra, e poi la frantumazione, anche ereditaria, del potere e della terra con tutte le conseguenze che uno storico del diritto può intravedere, e perciò, con intuizione notevolissima, preferisce parlare (a differenza di molti altri che minimizzano queste realtà), di connessione del potere alla terra, «come pertinenza e proprietà» anche quando questa terra sia stata, in origine, proveniente dal *publicum*; e, in effetti, possiamo chiederci: quest’origine è, alla lunga, davvero riconoscibile?³⁴ e in generale: può davvero sostenersi, come sembra che facciano gli avversari di Vaccari, che l’*officium*, a prescindere dal grado di potere a esso inerente (in ragione del territorio), si conservi a un suo specifico regime, una volta che sia concesso *in proprium* e ne sia fissata comunque l’ereditarietà, e che si siano verificate successioni, o, piuttosto, «è necessario ricorrere (...) all’istituto della proprietà»?³⁵

³⁰ Vaccari, *La territorialità* cit., pp. 5 e 70-71 (sull’unicità del potere regio).

³¹ Sfugge nell’opera di Vaccari l’esatto margine di questa “sottrazione”; egli a volte l’afferma con nettezza (pp. 29, 62, 110), mentre altre volte pensa che il comitato, almeno in Italia, continui a costituire «formalmente la base dell’ordinamento territoriale» (pp. 20, 110), con poteri residuali ritenuti tenui (pp. 30, 110, 111), o, limitati (pp. 21, 22) o anche superiori (pp. 41, 43 e forse 15-16), e senza poi chiara e costante pronuncia sul tipo e natura di tali poteri.

³² Vaccari, *La territorialità* cit., pp. 22, 135-136 (che sono parte del saggio anteriore [1914] «sulle condizioni giuridiche del contado»).

³³ *Ibidem*, pp. 22, 72 etc.

³⁴ Brunner, *Terra e potere* p. 357.

³⁵ G. Tabacco, *L’allodialità del potere nel Medioevo* (1970), in G. Tabacco, *Dai re ai signori. Forme di trasmissione del potere nel Medioevo*, a cura di G. Sergi, Torino 2000, pp. 15-66, a p. 56. Con prudenza Violante, *La signoria rurale* cit., p. 43, accenna, per le signorie di genesi comitale, a «poteri che i fondatori derivavano dal proprio officio».

Se accettiamo il principio che la “precarietà” ad esempio dell’ufficio (che comporta per regime la revocabilità libera a opera dell’istituente) cessa con la sua “patrimonialità”, e questa indubbiamente coincide anzitutto con la sua ereditarietà³⁶, possiamo davvero credere alla sopravvivenza del *publicum* secondo un suo specifico regime in specie con l’incedere di successioni od alienazioni? E qui bisogna intendersi: l’ereditarietà e la proprietà del patrimonio fondiario o dell’ufficio, determinano alla fine un analogo modo o titolo d’acquisto della terra, uno stesso diritto al potere su di essa; e fondano anche la stessa necessità di ricostituzione dell’unità politica, come poi tendenzialmente si avvererà, attraverso il legame feudale col vertice monarchico, nell’età staufica; dunque non è un errore o una confusione definire, come fa Vaccari, il titolo giuridico sulle terre e sui poteri, in una generale inclinazione “allodiale” o “dominicale”. L’importanza del pensiero di Vaccari, sta invece appunto nel fatto che egli coglie la generale concezione proprietaria del potere proprio nell’articolarsi dei poteri sulla terra, e in ogni livello dell’articolazione; afferma chiaramente:

possono (...) coesistere sopra una stessa località due distinte signorie: un’alta signoria costituita giuridicamente con la concessione o con l’investitura della località (...) e una signoria di fatto che promana dalla proprietà dei fondi e si esplica appunto nell’esercizio reale dei poteri (giurisdizionali)³⁷.

Non è dubbio, naturalmente, che, dopo quel che si è detto e citato, per Vaccari la “alta signoria” sia, per sua condizione giuridica, di regime proprietario, ed egli aggiunge, a maggior chiarezza, che anche «la signoria di fatto esercita i poteri non per atto di concessione, ma per il solo fatto» di essere proprietaria dei fondi³⁸. Si tratta, lo dico incidentalmente, di una impostazione che vuol cogliere la realtà dei poteri secondo il titolo attuale su di essi, e quindi in una certa sezione di tempo, e non intende affatto, con scelta netta e chiara, definire la questione in base alla provenienza remota del potere³⁹. Piuttosto noto, o ripe-

³⁶ Cfr. Tabacco, *L’allodialità* cit., pp. 56-57 e altrove (p. 41 ecc.), che fa l’esempio del feudo: un esempio da ritenersi, ai fini del concetto di patrimonialità, addirittura estremo, perché il feudo, anche se ereditario, ha comunque dei limiti alla sua disponibilità, specialmente evidenti proprio nel profilo successorio. Invece, una volta accettata la dimensione pienamente allodiale dell’ufficio e del relativo territorio distrettuale, o della signoria fondiaria o addirittura “territoriale”, l’ereditarietà è solo il più evidente degli aspetti dell’autonomia dominicale sul territorio in questione (sia, o meno, originato dal *publicum*); si legga, in linea generale quanto in Violante, *La signoria rurale* cit., pp. 40, 43 e 49.

³⁷ Vaccari, *La territorialità* cit., pp. 15 sgg., 41, 110-111 ecc. (tutti brani legati alla questione della pluralità di poteri sulla stessa terra, [anche se con qualche incertezza già rilevata alle note 32, 33, 34]). Il primo brano è stato notato da G. Fasoli, *Castelli e signorie rurali*, in *Agricoltura e mondo rurale in Occidente nell’Alto Medioevo*, Spoleto 1966, pp. 531-567, a p. 545; e da G. Tabacco, *Feudo e signoria nell’Italia dei comuni. L’evoluzione di un tema storiografico* (1969), in Tabacco, *Dai re ai signori* cit., pp. 108-145, a pp. 132-133.

³⁸ Vaccari, *La territorialità* cit., p. 15.

³⁹ La remota provenienza è, come detto, dai distretti comitali d’ufficio, ma divenuti patrimoniali ed ereditari, con ereditarietà anche del potere connesso. In questi plessi ereditari vive anche un potere coattivo sui dipendenti fondiari (che si definisce comunemente “giurisdizione dominicale”): un nucleo intimo di potere che agevola (secondo l’antico dilemma) “il passaggio dalle immunità negative alle giurisdizioni”, e che per Vaccari è una delle due vie alla territorializzazione del potere, che però egli, a differenza di altri, non ritiene un potere spontaneo o “autogeno”, ma originato da concessioni immunitarie del IX secolo, e addirittura di più antica base legale: Vaccari, *ibidem*, pp. 54-64. Ne trat-

to, che, in verità, questa gerarchia di poteri è anche in certa misura una gerarchia di terre⁴⁰ perché un potere maggiore s'esercita su una terra d'altrui proprietà, e dunque soggetta anche al minor potere del suo proprietario, solo perché questa terra è nel territorio del maggior potere. Siamo perciò di fronte a un potere eminente che «assoggetta» terre in proprietà altrui (con poteri ivi connessi in ragione di tale proprietà); ed è esattamente questo che si oppone, come seconda obiezione, a Vaccari: non più, e non soltanto l'inidoneità della concezione proprietaria a definire il titolo e il regime giuridico sul distretto e sui "diritti regalistici" connessi; ma l'inidoneità di tale concezione a implicare una posizione eminente di potere e una soggezione a esso di terre in utile dominio altrui.

In entrambi i casi queste obiezioni sono possibili perché si pensa che i "diritti regalistici" e l'eminenza o sovraordinazione d'un potere a un altro potere, siano disvelanti di un «carattere prettamente pubblicistico» o di «un assieme di diritti pubblici»⁴¹; non starò a ripetere tutto quello che è fondatamente opponibile a questa impostazione, e che ho già indicato più sopra. Però aggiungo che l'eminenza d'un potere su terre dominicali dotate esse stesse di poteri, non esprime affatto un regime giuridico, quale che sia; esprime un assetto della costituzione, e, al più, un orientamento "al pubblico" del potere. Esprime un ordine e una *superioritas* il cui senso primo e fondativo non è nelle norme e nel regime giuridico, ma nell'unità politica o nella costituzione, nel senso in cui questo concetto può essere inteso per il Medioevo⁴².

Vaccari, dunque vede, a mio parere, meglio e più lontano di altri; e anche si affaccia a una diversa storia, quella in cui i poteri si mostrano secondo un ordine, e per meglio dire in una relazione ordinata; ma si tratta d'un ordine che corrisponde fino in fondo al sistema delle terre e dei poteri? Tutto questo impone una riflessione attenta, e di una certa complessità. A sintesi di alcuni esempi cospicui, ch'esprimono poi davvero l'embrione d'una importante pagina di storia costituzionale italiana, si sostiene che, nel regno italico, la dissoluzione delle antiche unità comitali, con l'attribuzione regia o imperiale di terre e giurisdizioni già comitali a vari signori e feudatari, viene ricomposta grazie all'opera accentratrice dei *castra* e dei «nuovi distretti territoriali costituiti intorno» a essi, sempre con epicentro nell'antico distretto comitale, dove, intanto, inizia a vigoreggiare, in parallelo, la pretesa cittadina, che, a suo tempo, ingloberà l'intero⁴³.

Per Vaccari, quest'opera di ricostituzione unitaria sarebbe avvenuta col trasferimento progressivo ai *castra* dei "diritti regalistici" dei signori e feudatari; si tratterebbe di una "sottrazione" di giurisdizioni che "separa" «l'alta giurisdizio-

to nel saggio *La costituzione medievale delle terre e le giurisdizioni di Federico II*, in «Studi storici», 53 (2012), 4, pp. 781-816 (qui, in specie a pp. 810-811, l'imperfetto dialogo tra mezzi telematici ha generato alcuni errori da me non corretti).

⁴⁰ Nota questo aspetto reale dei territori F. Menant, *Campagnes lombardes au moyen âge. L'économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du X^e au XII^e siècle*, Roma 1993, p. 420.

⁴¹ Boggetti, *Studi sulle origini del comune rurale* cit., pp. 187, 191.

⁴² Vallone, *La costituzione medievale tra Schmitt e Brunner* cit., pp. 397-403.

⁴³ Vaccari, *La territorialità* cit., pp.110-111 e *passim*.

ne criminale» lasciandola alla feudalità, «mentre il governo effettivo, con l'esercizio della giurisdizione minore» è via via conquistato dai *castra*⁴⁴. Qui la questione della pluralità di poteri sulla stessa terra, e per meglio dire, in uno stesso distretto, è organizzata in unità col ricorso a concetti come “sottrazione” o “separazione” o simili, e in questo modo la differenza di poteri, è colta all'interno d'uno stesso potere, e cioè come sua differenza (non dirò di attribuzione ma) qualitativa, come “alta” e “bassa” giurisdizione⁴⁵. E tuttavia questa impostazione, che ha intanto il merito di ergersi sempre sul fondamento della concezione proprietaria del potere, non urta forse contro l'impianto stesso della ricerca di Vaccari, nella quale il potere, in coerenza intima con quella concezione, era proposto come inerente ai territori? e anzi a “singoli fondi”, che ben possiamo immaginare come interni alle stesse signorie anche feudali, e anche a possibili unità suffeudali⁴⁶? Certo la stessa proprietà condominiale e – soprattutto – consortile del *castrum*⁴⁷ fa pensare al conferimento di diversi fondi in una stessa unità territoriale, ma, intanto, del modo centralizzato di esercizio del potere (esso stesso conferito?) c'è prova, secondo me, troppo labile⁴⁸. Poi, in ogni caso, anche a riconoscere che l'inerenza del potere al singolo fondo o territorio consorziato viene meno per il processo di assorbimento castrense, è poi evidente che fondi venduti *extra castrum* sembrano restare a una giurisdizione specifica⁴⁹; soprattutto è difficile immaginare quanto l'unità castrense abbia davvero unificato dell'antico comitato, e quanto questo percorso unificante possa essere inteso come fenomeno generale⁵⁰. Perciò la proposta di dare ordine ai territori secondo la qualità della giurisdizione (“alta” o “bassa”) su di essi, va pensata inadatta non solo perché limitata nella casistica o perché la gerarchia dei territori può essere, già nelle pagine di Vaccari, articolata in più di due gradi, ma perché contraddice, a ben vedere, e nonostante che il *castrum* sia per Vaccari l'espressione più alta della territorialità, l'intima natura della concezione territoriale e dell'inerenza del potere alla terra. Non nascondo poi l'impressione, che Vaccari ricorra alla ipotesi dell'assorbimento (castrale) dei poteri, perché l'idea da lui adottata di determinare l'ordine delle terre secondo la qualità del potere, gli consente soltanto un ordine a due gradi o livelli, tanti quante sono le qualità impegnate (“alta” e “bassa”) del potere di giurisdizione. Però, in linea generale, il principio d'inerenza al territorio della giurisdizione indica che in un'unità territorialmente complessa, cioè con più terre di varia proprietà, le giurisdizioni connesse a queste terre, e in particolare le “basse”, si ordinano non con il loro “assorbimento” in un

⁴⁴ *Ibidem*, p.111; cenni a questa “evoluzione”, “trasferimento” e “assorbimento” a pp. 35, 41, 45-46, 53-54, 110, 149 e altrove.

⁴⁵ *Ibidem*, p. 111. Cfr. ad esempio anche Menant, *Campagnes lombardes* cit., p. 417.

⁴⁶ Il profilo è colto, e proprio in termini di giurisdizione, da Menant, *Campagnes lombardes* cit., p. 420.

⁴⁷ Vaccari, *La territorialità* cit., pp. 12, 15, 64-66, 68 e altrove con cenni a “quote ideali” e simili.

⁴⁸ *Ibidem*, pp. 13, 65 (“esercizio comune”), 68 (“compartecipazione nell'esercizio”), 88 (elezione, tur-nazione).

⁴⁹ *Ibidem*, pp. 12, 13, 149.

⁵⁰ Si rifletta sulla coesistenza di giurisdizione inerente a singoli fondi e di unificazione castrense: *ibidem*, pp. 110, 157-158.

unico centro istituzionale, ma, si ordinano invece, in una loro graduazione per impugnazioni, che è naturalmente più ampia di due gradi, come si potrebbe mostrare storicamente, e anche nel lungo periodo⁵¹; si tratta insomma di pensare l'ordine delle terre secondo i diversi gradi d'impugnazione, che sono poi, in un certo senso, un nuovo genere di *gradus in dominio* e il vero strumento individuativo dell'unità e della costituzione come "esistente" unitario. E non si tratta d'un pensiero arbitrario: c'è una teorica giuridica, elaborata nel primissimo diritto comune sulla traccia dei testi romanistici, e in tema di giurisdizione delegata, e in particolare sulla configurabilità teorica d'un giudice subdelegato da giudice delegato⁵², che fa intuire un'origine, per tale teorica, legata all'esigenza di conservare all'unità del potere politico la complessa articolazione di terre e territori, secondo un ordine ch'è appunto quello della gerarchia delle impugnazioni⁵³ e che sembra poi adattarsi alle concrete esperienze proprietarie (allodiali e feudali) del potere variamente manifeste anche dopo l'età staufica⁵⁴.

Certo però Vaccari, che sul saldo fondamento della concezione proprietaria vede bene l'articolarsi (della qualità) dei poteri sulla terra, non vede l'articolarsi delle terre secondo un potere: cioè la struttura più fondativa e partecipativa della costituzione; egli non mette in valore tale teorica di diritto comune e non la pensa collegata alla complessità del territorio dell'età da lui studiata; né in questo è un isolato. Così la forza innovativa della sua opera, che coglie solo in parte la struttura verticale della costituzione, è tutta sul piano orizzontale del regime giuridico del potere, e della sua concezione proprietaria; ed è perciò su questo piano che egli deve sprigionare la massima capacità distintiva della sua idea della territorialità. Tale concezione intende che il potere si svolge per atti d'esercizio imputati al proprietario solo *ratione rei*, cioè perché egli è il proprietario del territorio che è, o ha in sé, il potere⁵⁵; ed è esattamente questa condizione che

⁵¹ Esempi chiari di questa pratica, che dura in sostanza fino alla fine dell'Antico Regime, sono indicati da G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale tra Medio Evo ed Antico Regime: l'area salentina*, Roma 1999, all'indice, s.v. "giurisdizione per scissione", e in altri scritti; cfr. anche, per l'epoca vicereale, in G. Vallone, *Le "decisiones" di Matteo d'Afflitto*, Lecce 1988, pp. 82-83. Per la Francia P. Villard, *Les justices seigneuriales dans la Marche*, Paris 1969, pp. 66, 84, 85, 90, 91, 104, 113-114.

⁵² Attira l'attenzione sul tema e sui testi connessi dei glossatori dalla fine del XII secolo A. Padoa Schioppa, *Ricerche sull'appello nel diritto comune*, II, Milano 1970, pp. 118-125. Il tema è studiato in relazione anzitutto alla configurabilità dell'impugnazione *per saltum*, e dunque *omisso medio*, dal subdelegato al primo delegante; si percepisce perciò solo sullo sfondo una certa gerarchia delle impugnazioni, e si collega l'istituto della subdelegazione ad «una prassi assai diffusa nei comuni italiani» (p. 122). Si noti la tendenza, che affiora a un certo punto, di «considerare ogni delegato universale un giudice ordinario» (p. 123): nell'esperienza, appena più tarda dell'Italia meridionale, la natura ordinaria della giurisdizione riconosciuta a soggetti in sé estranei alla magistratura regia è sintomo della territorialità del potere e di costituzione mista.

⁵³ Ne parla, in generale, Padoa Schioppa, *Ricerche sull'appello* cit., pp. 110-116.

⁵⁴ Così, per epoche successive, ed esperienze ormai feudali nel Mezzogiorno d'Italia: G. Vallone, *Jurisdictio domini. Introduzione a Matteo d'Afflitto e alla cultura giuridica meridionale tra Quattro e Cinquecento*, Lecce 1985, pp. 166 sgg. (e in scritti successivi), con riferimento al pensiero di Andrea d'Isernia che è, assai scopertamente, un pensiero volto a qualificare una pratica reale (la giurisdizione ordinaria di primo grado civile, per inerenza al feudo, alla feudalità).

⁵⁵ Vaccari, *La territorialità* cit., pp. 6, 9, 15, 151 e altrove.

Vaccari contrappone alle attribuzioni “personali” di terre e poteri⁵⁶. Senonché avere un diritto al potere *ratione rei*, è pur sempre impersonare tal diritto in un soggetto fisico, e il potere – come il territorio – resta solo oggetto d’un diritto proprio di tali soggetti giuridici; così si riconduce la questione a quel regime personale del potere che secondo Vaccari contraddice la condizione vera e impersonale della territorialità: l’essere cioè il territorio immutabile al mutare di quanti esercitano il potere su di esso nell’irrelevanza di tale mutamento di persone; ond’è che egli si spinge, con audacia a dir poco notevole, a entificare il territorio stesso, e in particolare il *castrum*, a soggetto giuridico primo rispetto a tali attori del potere⁵⁷.

Intuiamo, allora, la difficoltà con la quale Vaccari legge alcune affermazioni bartoliane, che indicano l’inerenza della giurisdizione come «non (...) *qualitas territorii, sed magis personae*»: certamente una «preoccupazione» che gli impone di argomentare e distinguere⁵⁸; e in verità tali affermazioni di Bartolo⁵⁹ servono anche a indicare il destino del principio d’inerenza tra terra e potere quando quest’inclinazione è verso il feudo: almeno nel senso, d’un nesso necessario tra terra e soggetto di diritto ch’è in genere una persona fisica; e si penserà necessariamente che l’investitura individua il titolare distrettuale, ma è solo dichiarativa di quel potere inerente al distretto e che è nell’esercizio naturale dell’investito⁶⁰.

Certo Vaccari non può cogliere questo movimento di pensiero perché ha attribuito alla terra stessa la titolarità del diritto al potere; ed è curioso che quest’idea sia nata per potenziare una concezione della territorialità che certo sarebbe stata meglio rafforzata da un’idea meno debole del principio d’inerenza, il quale invece non sorregge dall’interno quella concezione, perché è usato senza specificare chiaramente se l’inerenza alla terra è della *iurisdictio domnica*, e(o) di quella cognitiva, e poi è proposta con una incertezza di fondo proprio nel suo inerire, com’è evidente per il fenomeno castrense. Il fatto è che l’inerenza della giurisdizione al territorio è sempre pensata da Vaccari come avvicinamento e reciproca incidenza di due realtà diverse e distanti, e non come il proporsi d’entrambe come una stessa entità. Egli parla costantemente di «pertinenza» della

⁵⁶ *Ibidem*, pp. 14, 23, 71, 72, 149 e altrove.

⁵⁷ *Ibidem*, pp. 54, 64-69 (: 66, 68), 75-89, 151: dove poi s’individua la *curia* («un complesso di posses- si e diritti») come indice della «personalità giuridica della corte o del *castrum*».

⁵⁸ L’esame dei testi bartoliani è già in *ibidem*, pp. 81-83 (: 83 per il testo), 118-120, e lo scritto del 1962 ne è una rimediazione che a me pare stanca. L’osservazione sulla «preoccupazione» è di D. Quagliani, *Giurisdizione e territorio in una “quaestio” di Bartolo da Sassoferrato*, in *La signoria rurale in Italia nel medioevo*, Atti del 2° Convegno di studi (Pisa, 6-7 novembre 1998), a cura di G. Rossetti, Pisa 2006, pp. 103-116, a p. 115, ma lo scritto affronta molti aspetti della dottrina giuridica della *cohaerentia*, così come alcune pagine introduttive (pp. 14-19) di Gabriella Rossetti.

⁵⁹ Per le espressioni di Bartolo, che piegano agli ideali comunali, si usi il saggio di Quagliani. Forse non è inutile ricordare l’inclinazione filomagistratuale baldesca non incline all’inerenza: testi in Vallone, *Iurisdictio domini* cit., pp. 119-120.

⁶⁰ Lo afferma chiaramente l’ultimo grande teorico della concezione proprietaria del potere, il Loyseau, e ne parlerò in alcuni saggi di prossima pubblicazione, ma già Vallone, *Iurisdictio domini* cit., pp. 110-121: 116-117.

giurisdizione alla terra, e spiega storicamente questo avvicinamento con un susulto positivistico: la territorialità⁶¹ si mostra allora come una “territorializzazione” del potere di giurisdizione, come un «fissarsi» o «incorporarsi»⁶² o interrarsi di esso con la dissoluzione dei distretti comitali d’ufficio, rimanendo perciò quasi rinchiuso negli antichi confini e in essi confinato: una condizione tanto essenziale del suo scritto, quanto esterna al tema dell’inerenza.

Quel che Vaccari non fa oggetto di storia è la stessa impensabilità, all’epoca, d’una terra senza potere: una condizione di pensiero che entifica come identici l’uno e l’altra, per un’esigenza del territorio in sé come luogo della vita. L’antico giurista lo sapeva: «de substantia et esse iurisdictionis (...) est territorium »⁶³.

⁶¹ Costituisce «merito indubbio» di Vaccari l’averla proposta all’attenzione: Bognetti, *Studi sulle origini* cit., p. 93.

⁶² Vaccari, *La territorialità* cit., pp. 6, 12, 14, 23, 69, 70, 71, 72, 110, 157 e altrove.

⁶³ Vallone, *Istituzioni feudali dell’Italia meridionale* cit., p. 200 nota 59.